

Disciplina del Servizio Sanitario Regionale

L.R. 24 febbraio 2005 n. 40, così come modificata dalla L.R. 18 novembre 2008 n. 60

Sommario

Titolo I - Oggetto, finalità e definizioni

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Titolo II - Principi

Art. 3 - I principi costitutivi del servizio sanitario regionale

Art. 4 - Percorso assistenziale

Art. 5 - Promozione della ricerca e dell'innovazione

Art. 6 - L'integrazione delle politiche sanitarie

Art. 7 - L'educazione alla salute

Titolo III - Programmazione sanitaria e sociale integrata e valutazione

Capo I - Programmazione sanitaria e sociale integrata regionale

Art. 8 - I livelli e gli strumenti di programmazione

Art. 9 - La programmazione di area vasta

Capo II - Il concorso dei soggetti istituzionali e delle autonomie sociali alla programmazione sanitaria e sociale integrata

Art. 10 - Regione

Art. 11 - Conferenza regionale delle società della salute

Art. 12 - Le conferenze dei sindaci

Art. 13 - Università

Art. 14 - Enti di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Art. 15 - Partecipazione alla programmazione

Art. 16 - Tutela dei diritti dell'utenza

Art. 17 - Rapporti con il volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale

Capo III - Gli strumenti della programmazione sanitaria e sociale integrata

Art. 18 - Il piano sanitario e sociale integrato regionale

Art. 19 - Contenuti del piano sanitario e sociale integrato regionale

Art. 20 - La valutazione delle politiche sanitarie e sociali integrate

Art. 20 bis - Strumenti e procedure di valutazione

Art. 20 ter - Istruzione di registri di rilevante interesse sanitario

Art. 21 - Piani integrati di salute

Art. 22 - Piani attuativi locali

Art. 23 - Piani attuativi ospedalieri

Art. 24 - Relazione sanitaria aziendale

Art. 25 - Fondo sanitario regionale

Art. 26 - Determinazione del fabbisogno finanziario

Art. 27 - Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali

Art. 28 - Finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie

Art. 29 - Finanziamento della mobilità sanitaria

Art. 30 - Finanziamento aziendale tramite tariffe

Art. 30 bis - Indebitamento delle aziende e degli ESTAV

Titolo IV - Ordinamento

Capo I - Aziende sanitarie

Art. 31 - Aziende sanitarie

Art. 32 - Aziende unità sanitarie locali

Art. 33 - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 34 - Sperimentazioni gestionali - Costituzione di società miste

Capo II - Funzioni gestionali

Art. 35 - Organi

Art. 36 - Funzioni e competenze del direttore generale

Art. 37 - Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale

Art. 38 - Cause di incompatibilità del direttore generale

Art. 39 - Cause di decadenza e revoca del direttore generale

Art. 40 - Il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali

Art. 40 bis - Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario e a direttore dei servizi sociali

Art. 41 - Collegio sindacale. Nomina e funzionamento

Art. 42 - Collegio sindacale. Funzioni

Capo III - Funzioni consultive del governo clinico

Art. 43 - Le strutture regionali del governo clinico

Art. 44 - Consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali

Art. 45 - Consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliero-universitarie

Art. 46 - Competenze e funzionamento del consiglio

dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali
e delle aziende ospedaliero-universitarie

- Art. 47 - Elezioni del Consiglio dei sanitari
- Art. 48 - Collegio di direzione delle aziende sanitarie
- Art. 49 - Collegio di direzione di area vasta

Capo IV - Statuto aziendale

- Art. 50 - Statuto aziendale

Capo V - Formazione sanitaria e ricerca

- Art. 51 - La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua
- Art. 52 - Apporto della rete formativa regionale alla formazione di base
- Art. 53 - Formazione specialistica
- Art. 54 - La ricerca e l'innovazione

Titolo V - Organizzazione

Capo I - Principi organizzativi

- Art. 55 - Principi e finalità dell'organizzazione
- Art. 56 - Funzioni di pianificazione, programmazione e controllo
- Art. 57 - Direzione aziendale
- Art. 58 - Funzioni operative
- Art. 59 - Direzione di strutture organizzative sanitarie
- Art. 59 bis - Conferimento dell'incarico dirigenziale di direttore di struttura complessa di aziende sanitarie

Capo II - Articolazione organizzativa professionale

- Art. 60 - Strutture organizzative professionali e loro compiti
- Art. 61 - Criteri per la costituzione delle strutture organizzative professionali
- Art. 62 - Responsabilità delle strutture organizzative professionali

Capo III - Articolazione organizzativa funzionale

- Art. 63 - Strutture organizzative funzionali delle aziende sanitarie
- Art. 64 - Zona-distretto
- Art. 64 bis - Rapporto di lavoro del responsabile di zona
- Art. 65 - Modelli sperimentali per la gestione dei servizi sanitari territoriali - Società della salute
- Art. 66 - L'organizzazione della zona-distretto
- Art. 67 - Dipartimento della prevenzione
- Art. 68 - Presidio ospedaliero di zona
- Art. 69 - Dipartimenti delle aziende ospedaliero-universitarie

- Art. 70 - Dipartimenti aziendali ed interaziendali
- Art. 71 - Dipartimento dell'emergenza urgenza

Capo III bis - Società della salute

- Art. 71 bis - Società della salute: finalità e funzioni
- Art. 71 ter - Governo della domanda
- Art. 71 quater - Costituzione della società della salute
- Art. 71 quinquies - Organi della società della salute
- Art. 71 sexies - Assemblea dei soci
- Art. 71 septies - Giunta esecutiva
- Art. 71 octies - Presidente della società della salute
- Art. 71 novies - Direttore della società della salute
- Art. 71 decies - Collegio sindacale
- Art. 71 undecies - Le forme di partecipazione
- Art. 71 duodecies - Compensi ai componenti degli organi
- Art. 71 terdecies - Contabilità della società della salute
- Art. 71 quaterdecies - Finanziamento della società della salute
- Art. 71 quindecies - Gli assetti organizzativi
- Art. 71 sexies decies - Personale
- Art. 71 septies decies - Partecipazione delle province
- Art. 71 octies decies - Sistema informativo

Titolo VI - Presidi e prestazioni

Capo I - Presidi

- Art. 72 - Presidi
- Art. 73 - Organizzazione e funzionamento dei presidi delle aziende sanitarie

Capo II - Prestazioni

- Art. 74 - Prestazioni
- Art. 75 - Accesso alle prestazioni
- Art. 76 - Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private

Capo III - Prestazioni di assistenza farmaceutica

- Art. 77 - L'erogazione dell'assistenza farmaceutica
- Art. 78 - Programmazione nella erogazione dell'assistenza farmaceutica
- Art. 79 - Controlli nella erogazione dell'assistenza farmaceutica
- Art. 80 - Sicurezza nella erogazione dell'assistenza farmaceutica
- Art. 81 - Commissione terapeutica regionale

Titolo VII - Organismi di consulenza, di studio e di supporto tecnico organizzativo

Capo I - Agenzia regionale di sanità

- Art. 82 - Agenzia regionale di sanità
- Art. 82 bis - Compiti e attribuzioni
- Art. 82 ter - Strumenti operativi
- Art. 82 quater - Organi
- Art. 82 quinquies - Composizione del consiglio di amministrazione
- Art. 82 sexies - Competenze del consiglio di amministrazione
- Art. 82 septies - Presidente
- Art. 82 octies - Collegio dei revisori dei conti
- Art. 82 novies - Funzioni e competenze del direttore
- Art. 82 decies - Nomina e rapporto di lavoro del direttore
- Art. 82 undecies - Programma di attività
- Art. 82 duodecies - Strutture organizzative
- Art. 82 terdecies - Regolamento generale di organizzazione
- Art. 82 quaterdecies - Approvazione atti fondamentali
- Art. 82 quindecies - Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione
- Art. 82 sexies decies - Personale
- Art. 82 septies decies - Bilancio
- Art. 82 octies decies - Finanziamento
- Art. 82 novies decies - Esercizio dell'attività delle strutture tecnico-scientifiche
- Art. 82 vices - Norme transitorie e finali

Capo II - Consiglio sanitario regionale

- Art. 83 - Consiglio sanitario regionale
- Art. 84 - Funzioni
- Art. 85 - Organi
- Art. 86 - Presidente
- Art. 87 - Vice presidente
- Art. 88 - Ufficio di presidenza. Composizione e funzioni
- Art. 89 - Assemblea. Composizione
- Art. 90 - Assemblea. Funzioni
- Art. 91 - Regolamento
- Art. 92 - Articolazioni di funzioni
- Art. 93 - Struttura
- Art. 94 - Indennità e rimborso spese

Capo III - Commissione regionale di bioetica

- Art. 95 - Commissione regionale di bioetica
- Art. 96 - Funzioni della commissione regionale di bioetica
- Art. 97 - Composizione della commissione regionale di bioetica

- Art. 98 - Funzionamento della commissione regionale di bioetica e compensi per i componenti ed esperti
- Art. 99 - Comitati etici locali

Capo IV - Enti per i servizi

- tecnico-amministrativi di area vasta
- Art. 100 - Istituzione e natura giuridica
- Art. 101 - Competenze e attribuzioni
- Art. 101 bis - Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale
- Art. 102 - Organi
- Art. 103 - Direttore generale
- Art. 104 - Consiglio direttivo
- Art. 105 - Collegio sindacale
- Art. 106 - Direttore amministrativo
- Art. 106 bis - Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo
- Art. 107 - Organizzazione
- Art. 108 - Patrimonio, contabilità e contratti
- Art. 109 - Finanziamento
- Art. 110 - Personale

Titolo VIII - Patrimonio, contabilità e contratti

Capo I - Patrimonio

- Art. 111 - Trasferimento dei beni
- Art. 112 - Rapporti giuridici attinenti ai beni trasferiti
- Art. 113 - Aziende sanitarie destinatarie dei trasferimenti
- Art. 114 - Acquisizione ed utilizzazione del patrimonio
- Art. 115 - Procedura di alienazione dei beni immobili
- Art. 116 - Inventario dei beni immobili e mobili
- Art. 117 - Consegnatari responsabili
- Art. 118 - Beni di consumo e contabilità di magazzino
- Art. 119 - Beni in visione, prova e comodato

Capo II - Contabilità

- Art. 120 - Bilancio pluriennale di previsione
- Art. 121 - Bilancio preventivo economico annuale
- Art. 122 - Bilancio di esercizio
- Art. 123 - Procedimento di adozione degli atti di bilancio
- Art. 124 - Libri obbligatori
- Art. 125 - Contabilità generale
- Art. 126 - Sistema budgetario
- Art. 127 - Contabilità analitica
- Art. 128 - Controllo di gestione
- Art. 129 - Responsabilità

Art. 130 - Modalità dei pagamenti e servizi di cassa

Art. 131 - Casse economali

Capo III - Attività contrattuale

Art. 132 - Normativa applicabile

Art. 133 - Regolamento dell'attività contrattuale

Art. 134 - Capitolati

Art. 135 - Osservatorio generale dei prezzi

Titolo IX - Norme transitorie e finali

Art. 136 - Relazioni sindacali

Art. 137 - Revisione degli statuti aziendali

Art. 138 - Costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie

Art. 139 - Disposizioni relative all'ARS

Art. 140 - Disposizioni relative alla commissione regionale di bioetica

Art. 141 - Disposizioni relative agli ESTAV

Art. 142 - Disposizioni diverse

Art. 142 bis - Norme transitorie

Art. 143 - Norma finanziaria

Art. 144 - Abrogazioni

Art. 144 bis - Sostituzione dell'allegato A della l.r. 40/2005

...omissis

Art. 71 bis

Società della salute: finalità e funzioni

1. I comuni, compresi negli ambiti territoriali della medesima zona-distretto, e le aziende unità sanitarie locali, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza ed il libero accesso alle cure, costituiscono, con le modalità di cui all'articolo 71 quater, comma 1, appositi organismi consortili denominati società della salute, al fine di:

a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;

b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;

c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione;

d) promuovere l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto.

e) sviluppare l'attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie.

2. La società della salute è costituita in forma di consorzio, ai sensi della vigente normativa in materia di enti locali, tra l'azienda unità sanitaria locale ed i comuni per l'esercizio delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate.

3. La società della salute esercita funzioni di:

a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;

b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a),

inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;

c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;

e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, lettera c), la gestione dei servizi di assistenza sanitaria territoriale è esercitata dall'azienda sanitaria tramite le proprie strutture organizzative, in attuazione della programmazione operativa e attuativa annuale delle attività.

5. La società della salute gestisce unitariamente, per i soggetti aderenti, le attività di cui al comma 3, lettere c) e d), in forma diretta oppure tramite convenzione con l'azienda unità sanitaria locale.

6. La società della salute per la realizzazione delle attività di cui al comma 3, lettera d), può avvalersi anche di altro soggetto istituito dagli enti aderenti prima del 1° gennaio 2008, per le medesime funzioni, che, sulla base di un contratto di servizio, assicura direttamente, tramite la propria organizzazione, l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali.

7. Alla società della salute si applicano le previsioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza "IPAB". Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze").

8. Nell'esercizio delle sue funzioni la società della salute assicura:

a) il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nell'individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione;

b) la garanzia di qualità e di appropriatezza delle prestazioni;

c) il controllo e la certezza dei costi, nei limiti delle risorse individuate a livello regionale, comunale e aziendale;

d) l'universalismo e l'equità di accesso alle prestazioni.

Art. 71 ter

Governo della domanda

1. Il governo della domanda è tema costitutivo dell'impianto analitico, degli obiettivi e delle azioni del piano sanitario e sociale integrato regionale nelle zone-distretto ove è costituita la società della salute.

2. La società della salute esercita il governo dell'offerta di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali e della domanda complessivamente espressa nel territorio, attraverso:

a) lo sviluppo, nell'ambito della medicina generale, di modelli organizzativi basati sul lavoro associato e multi professionale e sull'approccio proattivo;

b) la stipula di accordi con i medici di medicina generale finalizzati ad incentivare obiettivi di qualità e continuità delle cure;

c) l'analisi dei consumi sanitari e socio-sanitari della popolazione di riferimento relativamente alle tipologie e ai volumi delle prestazioni specialistiche, diagnostiche ed ospedaliere in rapporto al fabbisogno di zona ed alle indicazioni regionali;

d) il coordinamento delle funzioni finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale e la definizione di protocolli operativi, in particolare per i soggetti in dimissione dagli ospedali, favorendo l'integrazione con i progetti sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali.

Art. 71 quater

Costituzione della società della salute

1. La costituzione del consorzio denominato "società della salute" avviene:
 - a) per quanto riguarda i comuni, per adesione volontaria;
 - b) per quanto riguarda l'azienda unità sanitaria locale, tramite il direttore generale, nel rispetto delle direttive regionali.
2. Ai fini della costituzione della società della salute gli enti interessati approvano contestualmente, con le modalità di cui ai commi 3 e 4:
 - a) la convenzione, da stipulare fra tutti gli aderenti, che disciplina i rapporti tra i soggetti aderenti al consorzio ed i reciproci impegni finanziari nel rispetto delle disposizioni della normativa regionale;
 - b) lo statuto, che contiene le norme sull'organizzazione e sul funzionamento della società della salute, nonché gli elementi individuati in forma prescrittiva dalla presente legge.
3. I consigli comunali approvano la convenzione unitamente allo statuto del consorzio, ai sensi della normativa vigente in materia di enti locali.
4. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale approva la convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
5. Per la costituzione della società della salute devono aderire non meno del 75 per cento dei comuni di un ambito territoriale, oppure in rappresentanza almeno del 75 per cento della popolazione, oltre all'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.

Art. 71 quinquies

Organi della società della salute

1. Sono organi della società della salute:
 - a) l'assemblea dei soci;
 - b) la giunta esecutiva;
 - c) il presidente;
 - d) il direttore;
 - e) il collegio sindacale.

Art. 71 sexies

Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è composta dai rappresentanti legali di tutti gli enti aderenti.
2. Le quote di partecipazione dei singoli soci sono determinate:
 - a) per quanto riguarda l'azienda unità sanitaria locale, nella percentuale pari ad un terzo del totale;
 - b) per quanto riguarda i comuni interessati, secondo le modalità stabilite negli atti istitutivi della società della salute.
3. L'assemblea dei soci esercita le seguenti funzioni:
 - a) detta indirizzi programmatici e direttive nei confronti della giunta esecutiva;
 - b) elegge i componenti della giunta esecutiva;
 - c) elegge il presidente della società della salute tra i rappresentanti dei comuni aderenti.
4. L'assemblea dei soci, in particolare, approva:
 - a) a maggioranza dei componenti i provvedimenti indicati negli atti istitutivi della società della salute;
 - b) a maggioranza qualificata superiore ai due terzi dei componenti i seguenti atti:
 - 1) piano integrato di salute;
 - 2) relazione annuale sullo stato di salute;
 - 3) bilancio preventivo annuale e pluriennale e rendiconto della gestione;
 - 4) regolamenti di accesso ai servizi;
 - 5) ogni altro atto di programmazione che preveda l'impegno finanziario a carico dei soggetti aderenti alla società della salute.
5. L'approvazione degli atti di programmazione, tra cui la proposta del piano integrato di salute, avviene previo parere dei consigli comunali da esprimere entro trenta giorni dal loro ricevimento. I bilanci e i regolamenti approvati sono trasmessi ai consigli comunali degli enti aderenti per conoscenza, nonché per l'adozione degli atti eventualmente previsti dagli statuti degli stessi comuni.
6. Per l'approvazione del piano integrato di salute l'assemblea dei soci è integrata dai sindaci dei comuni che non hanno aderito alla società della salute.

7. All'assemblea dei soci della società della salute è invitato il presidente della provincia per il coordinamento con le funzioni di cui all'articolo 13 della l.r. 41/2005.

Art. 71 septies

Giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva è composta di tre componenti, salva diversa composizione stabilita dallo statuto; ne fanno parte il presidente ed il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o suo delegato; i restanti componenti sono eletti dalla assemblea dei soci tra gli amministratori rappresentanti dei comuni aderenti.

2. La giunta esecutiva, nell'ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'assemblea dei soci, adotta gli atti ed i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa della società della salute che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza degli altri organi consortili.

3. La giunta esecutiva in particolare:

- a) adotta programmi esecutivi, progetti ed atti d'indirizzo per la gestione;
- b) propone la nomina del direttore della società della salute;
- c) adotta ogni altro provvedimento indicato nello statuto.

Art. 71 octies

Presidente della società della salute

1. Il presidente della società della salute ha la rappresentanza generale del consorzio ed esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina, su proposta della giunta esecutiva, il direttore della società della salute;
- b) compie gli atti che gli sono demandati dallo statuto o da deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi costituiti nella società della salute per favorire la partecipazione ai sensi dell'articolo 71 undecies;

2. Il presidente assicura il collegamento

tra l'assemblea dei soci e la giunta esecutiva, coordinando l'attività di indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione e garantendo l'unità delle attività della società della salute.

Art. 71 novies

Direttore della società della salute

1. Il direttore della società della salute è nominato dal presidente della società della salute, su proposta della giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale.

2. L'incarico di direttore della società della salute può essere conferito a:

- a) un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del comune con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni maturata nel ruolo dirigenziale;
- b) soggetti in possesso di diploma di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa di organismi, aziende o enti pubblici o privati;
- c) soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore dei servizi sociali di cui all'articolo 40, comma 5;
- d) un medico di base convenzionato da almeno dieci anni.

3. L'incarico di direttore della società della salute è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il legale rappresentante della società della salute con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile, il cui schema-tipo viene approvato dalla Giunta regionale.

4. Il trattamento economico del direttore della società della salute è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla normativa vigente per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.

5. Il direttore della società della salute predispone gli atti di programmazione e ne cura l'attuazione, assicura la programmazione e la gestione operativa delle attività di cui all'articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d), esercita la direzione amministrativa e finanziaria

della società della salute; in particolare:

- a) predispone il piano integrato di salute;
- b) predispone lo schema della relazione annuale della società della salute;
- c) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il bilancio di esercizio della società della salute;
- d) predispone gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i responsabili delle strutture organizzative delle aziende unità sanitarie locali il budget di competenza;
- e) predispone gli altri atti di competenza della giunta esecutiva e dell'assemblea dei soci;
- f) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della società della salute;
- g) dirige le strutture individuate dall'atto di cui all'articolo 71 quindicies, comma 1;
- h) esercita le funzioni di responsabile di zona ai sensi dell'articolo 64, comma 8;
- i) può rappresentare in giudizio la società della salute, per gli atti di propria competenza, secondo quanto previsto dallo statuto.

Art. 71 decies

Collegio sindacale

1. Nelle società della salute che esercitano direttamente le funzioni gestionali attribuite ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d) è istituito il collegio sindacale.
2. Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno designato dall'azienda sanitaria territorialmente competente. Esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della società della salute.
3. L'attività del collegio sindacale è disciplinata dalla legge e dallo statuto della società della salute.
4. Nell'esercizio delle funzioni, il collegio sindacale può accedere agli atti ed ai documenti del consorzio e degli enti consorziati, connessi alla sfera delle sue competenze, e presentare relazioni e documenti all'assemblea dei soci.
5. Il collegio sindacale può essere invitato ad assistere alle sedute dell'assemblea dei soci.

6. L' indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è fissata in misura non superiore al 10 per cento degli emolumenti del direttore della società della salute. Al presidente del collegio sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Art. 71 undecies

Le forme di partecipazione

1. In ciascuna società della salute è istituito il comitato di partecipazione, composto da membri nominati dall'assemblea della società della salute tra i rappresentanti della comunità locale, espressione di soggetti della società che rappresentano l'utenza che usufruisce dei servizi, nonché espressione dell'associazionismo di tutela e di promozione e sostegno attivo, purché non erogatori di prestazioni. Il comitato elegge al proprio interno un presidente che ha il compito di convocare le riunioni del comitato.
2. Sono compiti del comitato di partecipazione:
 - a) avanzare proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e governo generale;
 - b) esprimere parere sulla proposta di PIS e sullo schema di relazione annuale della società della salute entro trenta giorni dal loro ricevimento;
 - c) esprimere pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell'utenza, nonché sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro dignità;
 - d) redigere, anche formulando specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva attuazione del PIS e sullo stato dei servizi locali, che è trasmesso agli organi della società della salute, alle organizzazioni sindacali e alle altre parti sociali.
3. Il comitato di partecipazione ha il potere di accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della zona-distretto e richiedere

specifiche analisi e approfondimenti al direttore della società della salute.

4. In ciascuna società della salute, nominata dall'assemblea della società della salute, è istituita la consulta del terzo settore dove sono rappresentate le organizzazioni del volontariato e del terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e operano in campo sanitario e sociale.

5. La consulta del terzo settore elegge al proprio interno il presidente ed esprime proposte progettuali per la definizione del piano integrato di salute.

6. La società della salute promuove la partecipazione dei cittadini e degli operatori alle scelte delle società della salute stesse, delle aziende unità sanitarie locali di riferimento e della Regione.

7. La promozione della partecipazione di cui al comma 6, si esplica attraverso l'attività di comunicazione da parte della società della salute dei dati epidemiologici necessari a sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell'incidenza degli stili di vita corretta e della salubrità dell'ambiente sulla salute. La società della salute inserisce i dati epidemiologici in rete e mette a disposizione dei cittadini strumenti informatici e un operatore per l'utilizzo dei medesimi, al fine di garantire la reale disponibilità degli stessi dati.

8. Al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini, la società della salute mette a disposizione locali idonei per incontri pubblici, convegni e seminari sulla salute, l'organizzazione sanitaria e la promozione di corretti stili di vita. Per assemblee pubbliche sui temi inerenti la salute, compreso il dibattito sul funzionamento del sistema sanitario, la società della salute predispone idonei locali attrezzati per lo svolgimento delle stesse e provvede alla pubblicizzazione delle assemblee attraverso idonei strumenti anche cartacei.

9. Al fine di garantire le finalità di cui al comma 6 e assicurare uno scambio diretto di esigenze, opinioni e critiche, le società della salute, con il coordinamento dell'azienda unità sanitaria

locale di riferimento, promuovono due "agorà della salute" all'anno, aperte alla popolazione in cui è assicurata la presenza, almeno in una, degli assessori regionali di riferimento.

Art. 71 duodecies

Compensi ai componenti degli organi

1. Ai componenti degli organi della società della salute non spetta alcun compenso, salvo quanto stabilito per il direttore della società della salute ai sensi dell'articolo 71 novies e per i componenti del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 71 decies, comma 6.

Art. 71 terdecies

Contabilità della società della salute

1. La società della salute adotta una contabilità economica; in particolare, adotta bilanci economici di previsione pluriennali e annuali ed il bilancio di esercizio, sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. La società della salute adotta inoltre il sistema del budget come strumento di controllo della domanda e dell'allocazione delle risorse.

Art. 71 quaterdecies

Finanziamento della società della salute

1. La società della salute è finanziata:

- a) dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal piano sanitario e sociale integrato regionale, finalizzata a finanziare le attività individuate dal piano sanitario e sociale integrale regionale ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 3, lettera c);
- b) dalla quota del fondo sociale regionale determinata ai sensi della lettera a);
- c) da conferimenti degli enti consorziati previsti nella convenzione;
- d) da risorse destinate all'organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale individuati dai comuni consorziati ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 3, lettera d).

2. I beni immobili e gli altri beni dei comuni e delle aziende sanitarie che sono funzionali allo svolgimento delle attività delle società della

salute sono concessi alle stesse in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del consorzio.

Art. 71 quindicies

Gli assetti organizzativi

1. La società della salute disciplina con proprio regolamento l'organizzazione interna e dei servizi sanitari e sociali integrati di cui assume la gestione diretta, ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 5.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina:
a) i criteri di costituzione delle strutture organizzative operative e di quelle di supporto tecnico-amministrativo;

b) la composizione dell'ufficio di direzione zonale di cui all'articolo 64, comma 6;

c) le modalità di integrazione fra le strutture delle aziende unità sanitarie locali e quelle della società della salute.

3. La costituzione delle strutture organizzative delle società della salute deve evitare duplicazioni tra la società della salute ed enti consorziati.

4. Nelle società della salute gli incarichi di direzione delle strutture di cui al comma 2, lettera a), sono attribuiti dal direttore della società della salute nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento.

5. Nelle società della salute che svolgono esclusivamente le funzioni di cui all'articolo 71 bis, comma 3, lettere a) e b), sono costituite le strutture operative necessarie alle funzioni amministrative, di supporto agli organi e per lo svolgimento dei compiti di programmazione.

6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 71 bis, comma 3, le società della salute si avvalgono delle risorse strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati, nei modi e con le procedure individuate nella convenzione di cui all'articolo 71 quater, comma 2, lettera a).

Art. 71 sexies decies

Personale

1. Il personale della società della salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati ed espletamento delle procedure. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente delle società della salute si applica, in via transitoria e fino alla ridefinizione da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), il contratto relativo al personale del servizio sanitario nazionale.

Art. 71 septies decies

Partecipazione delle province

1. Le province concorrono alla definizione della programmazione di ambito zonale, per le proprie competenze, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 6, e dall'articolo 71 sexies, comma 7.

2. Le province e le società della salute, in relazione ai contenuti del piano integrato di salute ed all'attività dell'osservatorio sociale provinciale di cui all'articolo 40 della l.r. 41/2005, concludono specifici accordi con riferimento al periodo di validità della programmazione territoriale.

Art. 71 octies decies

Sistema informativo

1. Le società della salute aderiscono alla rete telematica regionale ed adottano soluzioni tecnologiche ed informative nel rispetto degli standard regionali assunti nell'ambito della medesima rete, secondo quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").

..OMISSIS